

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1959

Modificazione dell'articolo 168 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ONOREVOLI SENATORI. — Il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, disciplinato dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, non ha recato modificazioni notevoli alla struttura fondamentale delle carriere direttive, conservando quasi integralmente la numerosa serie di gradi o qualifiche che esistevano nel precedente ordinamento.

Non potrebbe giudicarsi con sicurezza se una maggiore semplificazione a tal riguardo non si sarebbe meglio adattata alle esigenze dei servizi, sollevando i funzionari dalla ansiosa preoccupazione di continui scrutini o esami, che impedisce una serena dedizione al lavoro, ed evitando altresì di dover porre — come invece ha fatto il nuovo statuto — distinzioni invero sottili e non aderenti alla realtà per definire le attribuzioni specifiche di ciascun grado.

La molteplicità delle qualifiche potrebbe comunque offrire il vantaggio di stimolare una operosa emulazione fra il personale, purchè, con adeguata composizione dei ruoli ed equi sistemi di promozione, si dia ai meritevoli almeno una ragionevole probabilità di carriera.

Non soddisfano però a questa condizione i ruoli oggi esistenti, congegnati in guisa

tale da far considerare come evento del tutto eccezionale uno sviluppo di carriera fino alla qualifica di ispettore generale: mentre l'avanzamento a tale qualifica dovrebbe poter rappresentare, secondo giustizia e nello stesso interesse dell'Amministrazione, un obiettivo non irraggiungibile da funzionari che abbiano prestato un lungo periodo di ottimo servizio.

Se infatti si deve ammettere che occorrono qualità straordinarie per giungere al grado di direttore generale, distaccandosi nettamente questa qualifica da tutte le altre per natura ed estensione dei relativi compiti e somma di responsabilità, tanto che la legge consente di nominarvi anche estranei all'amministrazione, non vi è altrettanto netto distacco tra le altre qualifiche, dove si attua con tenue gradualità la differenziazione delle competenze fra i vari gradi gerarchici, e l'esperienza acquistata nei gradi inferiori può far presumere l'idoneità dei funzionari classificati ottimi ad assolvere le mansioni della qualifica superiore. E ciò sembra particolarmente evidente per quelle mansioni di vigilanza e ispettive che il ridotto statuto assegna agli ispettori generali. Anzi vi è da rilevare a tal riguardo che in

realtà gli ispettori generali non vengono di solito nemmeno adibiti a queste mansioni, ma sono preposti ad uffici di particolare importanza, come del resto molti degli stessi direttori di divisione (e come è anche previsto dall'articolo 196, ultimo comma, del citato testo unico): annullandosi così, per le pratiche esigenze dell'amministrazione ogni differenza qualitativa fra le attribuzioni effettive dei due gradi.

Appare quindi assolutamente ingiustificata l'estrema limitatezza dei posti di ispettore generale stabiliti nella maggioranza degli organici rispetto a quelli di direttore di divisione, che è fonte solo di gravi angustie per il personale e di inconvenienti funzionali per l'amministrazione, cui nuoce grandemente l'insoddisfazione dei suoi dipendenti. In questa situazione le rare promozioni finiscono per essere conferite con criteri contrastanti e discutibili, sia per la intrinseca difficoltà di identificare pochissimi elementi che siano effettivamente i migliori in un gran numero di scrutinabili, già selezionati attraverso una serie di precedenti promozioni, e sia perchè, proprio per rimediare a tale ristrettezza, si preferisce a volte promuovere i più anziani, onde occupare meno a lungo i posti, in sostanziale deroga peraltro ai criteri di legge.

Ma ancora altre ragioni equitative suffragano la necessità di facilitare ai meritevoli l'accesso al grado di ispettore generale. Si fa rilevare infatti che la determinazione dei nuovi « coefficienti » di stipendio ha comportato inesplicabilmente un arretramento della qualifica di capo divisione nella scala delle posizioni gerarchiche. Inoltre vi sono differenze enormi fra i vari ruoli per quanto attiene alla proporzione dei posti delle varie qualifiche; ed anzi alcuni di questi ruoli, in virtù di leggi speciali, sono stati già adeguati all'esigenza di concedere eque condizioni di carriera ai funzionari. Ciò si è verificato, per esempio, nei ruoli direttivi delle Intendenze di finanza e dei Provveditorati agli studi. Nulla peraltro può giustificare il peggior trattamento fatto agli appartenenti ad altri ruoli, che pure svolgono mansioni di uguale importanza; mentre queste illo-

giche sperequazioni producono, come è ovvio, gravi inconvenienti per le amministrazioni meno favorite, specie agli effetti del reclutamento del nuovo personale.

Tali considerazioni sembrano sufficienti a dimostrare il giusto fondamento del presente disegno di legge, che, pur rispettando i principi del ruolo chiuso e dell'avanzamento per merito comparativo, accolti dal vigente ordinamento, ne corregge gli effetti eccessivi, consentendo una limitata possibilità di promozione in soprannumero per i più meritevoli direttori di divisione anziani.

La proposta risulta anche in armonia con i criteri seguiti dal disegno di legge governativo (n. 281 Camera dei deputati) sull'avanzamento a direttore di sezione e direttore di divisione, e ne costituisce anzi un opportuno completamento, perchè, facilitando moderatamente le promozioni ad Ispettore generale, e per conseguenza liberando alcuni posti nei gradi inferiori, renderà maggiormente operanti le norme ora proposte dal Governo, le cui possibilità di applicazione allo stato attuale appaiono invero esigue per quanto concerne l'avanzamento a Direttore di sezione e pressochè nulle per l'avanzamento a Direttore di divisione.

Nessuna seria difficoltà finanziaria potrebbe poi opporsi alla presente iniziativa, da cui deriverà solo un modestissimo onere di spesa, non esattamente determinabile in via preventiva — perchè collegato a circostanze eventuali in rapporto alla situazione dei singoli ruoli al momento di applicazione della progettata norma — ma che sicuramente trova utile capienza negli stessi stanziamenti destinati alle retribuzioni del personale col bilancio dell'esercizio in corso.

Perciò, considerando che può pure escludersi ogni preoccupazione di carattere finanziario per gli irrilevanti oneri derivanti da questa iniziativa, si confida vivamente che il Parlamento vorrà concedere la sua approvazione alla proposta, diretta a realizzare indispensabili perfezionamenti dell'ordinamento delle carriere direttive per evidenti ragioni di equità, inseparabili dall'interesse stesso della Pubblica amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 168 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

« La promozione ad Ispettore generale è conferita inoltre in soprannumero mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i Direttori di divisione che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica. Tali soprannumeri non possono eccedere la metà dei posti di Ispettore generale stabiliti dall'organico, arrotondata in eccesso se i detti posti di organico siano in numero dispari ».